

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 23/04/2024

DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2024
Numero: 646

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

- al comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [] ;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in

RITENUTO concedere alle utenze di famiglie con ISEE fino a 8.265,00 la riduzione nella misura del 100%

- ¶ la riduzione sulla quota variabile nella misura del 10% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a gg. 183 nell'anno solare;
- ¶ la riduzione sulla quota variabile nella misura del 20% per le utenze domestiche relative ad unità

dell'importo per esenzioni pari a 30.000,00 da finanziarsi con le risorse proprie derivanti dalla

- la riduzione sulla quota variabile nella misura del 90%, per le unità immobiliari non utilizzate sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;
- la riduzione nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di